



L' accoglienza secondo le previsioni del d.lgs. N. 142/15

Gli articoli 8 e 9 del d.lgs. N. 142/2005 hanno riformulato la materia dell'accoglienza: l'art. 8 disciplina il Sistema di accoglienza; l'art. 9 stabilisce le misure di prima accoglienza, l'art. 14 la seconda accoglienza e l'art. 11 le modalità straordinarie di accoglienza.

L'art. 8 introduce la previsione secondo cui:

*“Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale (...), e si articola in **una fase di prima accoglienza (...)** e **una fase di seconda accoglienza (...)**”.*

....E prevede un sistema in cui:

- I centri con funzioni di primo soccorso e assistenza (**CPSA e i CPA** -Centri di Prima assistenza e Centri istituiti ex legge 563/95) **continueranno a svolgere funzioni di soccorso, prima assistenza e identificazione.** (C.D. **PRIMISSIMA ACCOGLIENZA**)

L'art. 9 specifica poi che:

- Dopo la fase di primissima accoglienza, scatta quella di **PRIMA ACCOGLIENZA** in appositi Centri istituiti con decreto del Ministro dell'Interno, in cui non è stabilito un termine massimo di durata, ma viene prevista una permanenza collegata ad esigenze di prima accoglienza e per l'espletamento delle operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica dello straniero.
 - o I centri ex lege 563 del 1995 potranno essere destinati allo svolgimento di funzioni di prima accoglienza attraverso un decreto del Ministro dell'Interno di destinazione a tale uso. I centri di accoglienza per richiedenti asilo (già CARA), operativi alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono invece automaticamente destinati al suddetto uso.

Più nello specifico, questa fase di prima accoglienza dura dunque il tempo necessario per espletare le procedure di **identificazione**, qualora non ultimate in precedenza, la **verbalizzazione della domanda**, **l'avvio della procedura di esame della medesima** e la **tutela della salute**, volta anche all'individuazione delle eventuali vulnerabilità.

Ai sensi del successivo art. 14:

Espletate tali incombenze e anche in pendenza della definizione della domanda, il richiedente che ne faccia istanza può essere trasferito nelle strutture di **SECONDA ACCOGLIENZA** (SPRAR). In caso di indisponibilità di posti, il richiedente rimane nelle strutture di prima accoglienza per il tempo necessario all'effettuazione del trasferimento e, in caso di vulnerabilità accertate, la sua istanza verrà trattata con priorità.

L'istanza è subordinata alla verifica del mancato possesso, da parte del richiedente, dei mezzi sufficienti di sussistenza e alla presenza di posti disponibili. La decisione della prefettura circa il diniego all'accesso all'accoglienza è ricorribile al TAR (presunta illegittimità costituzionale, per effetto del rango del bene, che dovrebbe essere soggetto al vaglio del giudice ordinario, trattandosi di diritto soggettivo e non già di interesse legittimo).

Le misure di accoglienza sono assicurate per **la durata del procedimento di esame della domanda e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione.**

In caso di **ricorso giurisdizionale**, il ricorrente, privo di mezzi sufficienti usufruisce delle misure di accoglienza per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale e **rimane nella struttura o nel centro in cui si trova fino alla decisione sull'istanza di sospensione.**

LA VALVOLA DI SFOGO DEL SISTEMA DI PRIMA E SECONDA ACCOGLIENZA: I CAS (art. 11)

- Nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all'interno delle strutture di prima e di seconda accoglienza, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, in **STRUTTURE TEMPORANEE**, appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza di esigenze particolari di accoglienza.

La permanenza nelle suddette strutture è limitata al tempo necessario al trasferimento nelle strutture di prima o di seconda accoglienza.